

**Direzione:** AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

**Area:** FORMAZIONE, PROFESSIONI TURISTICHE E TUTELA DEL TURISTA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G07264 del 19/06/2020

Proposta n. 9477 del 18/06/2020

**Oggetto:**

Attuazione art. 35 bis della Legge Regionale 13/2007 e ss.mm. e art. 12 del Regolamento Regionale 19/2008 e s.m. e i. - Condizioni per il riconoscimento dell'esperienza professionale del direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206. Criteri e modalità necessarie a comprovare il possesso dei requisiti professionali.

**OGGETTO:** Attuazione art. 35 bis della Legge Regionale 13/2007 e ss.mm. e art. 12 del Regolamento Regionale 19/2008 e s.m. e i. - Condizioni per il riconoscimento dell'esperienza professionale del direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206. Criteri e modalità necessarie a comprovare il possesso dei requisiti professionali.

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO**

**SU PROPOSTA** della Dirigente dell'Area Formazione, professioni turistiche e tutela del turista;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 20 novembre 2001 n. 25 concernente "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs del 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42." e successive modifiche;

**VISTO** il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n.26, recante: "Regolamento Regionale di contabilità";

**VISTO** e richiamato l'art. 19 della L. n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.e i. che prevede, tra l'altro, che ogni autorizzazione, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività commerciali il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla Legge è sostituito da una segnalazione dell'interessato, corredata dalle attestazioni o dichiarazioni indicate nell'articolo in questione;

**VISTA** la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 e ss.mm. "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio con l'art 12 della L.R. n. 13/2007, così come modificato dall'art. 1, comma 11 della L.R. n. 3/2010, ha istituito l'Agenzia Regionale del Turismo;

**VISTO** il Regolamento 16 giugno 2011, n. 5, concernente "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale del Turismo", così come modificato dal Regolamento Regionale 28 novembre 2018, n. 21;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 7 maggio 2018 n. 208 recante "Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale per il Turismo, ai sensi del combinato disposto dell'art.162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto";

**VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 "Legge di stabilità regionale 2016" - pubblicata sul BUR n. 105 del 31 dicembre 2015 - ed in particolare l'art. 7 recante "Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 56 concernente: Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successivo riordino delle funzioni e di compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni. Disposizioni in materia di personale";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016 avente ad oggetto: "Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 17 Legge di stabilità regionale 2016 - attuazione disposizioni di cui all'art. 7, comma 8, che, nel disciplinare il subentro della Regione Lazio nell'esercizio delle funzioni non fondamentali

ivi riportate, individua nell’Agenzia Regionale del Turismo, a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera stessa, la struttura Regionale competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di turismo;

**VISTO** l’art.35bis comma 2) della Legge Regionale n. 13/2007 così come modificato dall’art. 29 comma 1 lettera f) della Legge Regionale n. 7 del 22 ottobre 2018 che cita testualmente “Nel rispetto del principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea, possono esercitare l’attività di direttore tecnico dell’agenzia di viaggi e turismo ed iscriversi nel relativo elenco, altresì, i cittadini italiani in possesso delle condizioni di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).”

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2020 n. 203 avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 19 concernente “Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco Regionale delle Agenzie sicure. Elenco Regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale””;

**VISTO** il Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n.19 “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo. Elenco Regionale delle Agenzie Sicure. Elenco Regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale”, come modificato dal Regolamento Regionale 28 aprile 2020 n. 13 che all’art. 8 prevede la modifica per l’adeguamento alle disposizioni contenute nell’art. 35 bis della Legge Regionale 13/2007 e s.m.e i.;

**VISTO** il D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania” che prevede, tra l’altro, il riconoscimento dell’attività professionale maturata nel settore a favore di particolari categorie di lavoratori, tra cui i direttori tecnici di agenzia viaggi e turismo;

**VISTO**, in particolare, l’art. 27 del D. Lgs. 206/2007, rubricato “Requisiti in materia di esperienza professionale”, che testualmente recita:

“1. Per le attività elencate nell'allegato IV il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30”.

**CONSIDERATO** che tra le attività previste nel citato allegato IV, rientra anche la figura del direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo;

**RICHIAMATI** i seguenti requisiti, previsti dall’art. 29 del D. Lgs. 206/2007 per poter procedere al riconoscimento dell’esperienza professionale in base allo svolgimento continuativo dell’attività:

a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda;

oppure

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato;

oppure

e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

oppure

f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

**PREMESSO** che:

- L'art. 20 dell'allegato 1 al D. Lgs. 23/5/2011 n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo" rimanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato l'individuazione dei requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- tale decreto non è stato ancora emanato dal Ministero competente, né sono in corso intese con le Regioni al fine di addivenire a un documento condiviso;
- fino all'emanazione del suddetto decreto sono bloccate tutte le procedure di abilitazione dei direttori tecnici di agenzia di viaggio per mancata individuazione dei requisiti professionali dell'attività in argomento;
- l'annosa situazione di inerzia descritta e il conseguente vuoto normativo hanno determinato e tuttora determinano una forte carenza di ricambio professionale nel settore delle agenzie di viaggio con conseguente e grave danno economico agli operatori di settore;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 178/2014 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 62, comma 1, 63, commi 1, lettera b), e 2, 68 e 73 della Legge della Regione Umbria n. 13/2013 (Testo unico in materia di turismo), ha fatto salva la previsione dell'applicazione del d.lgs. n. 206 del 2007, che disciplina il riconoscimento, ai fini dell'accesso alle professioni regolamentate e al loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, in quanto "la norma impugnata si limita a rimandare in modo esaustivo alla legislazione statale che disciplina i requisiti professionali in materia di direttore tecnico di agenzia di viaggi";

**RITENUTO** di poter procedere all'applicazione dell'art. 35bis della Legge Regionale n. 13/2007 così come modificata dall'art. 29 comma 1 lettera f) della Legge Regionale n. 7/2018 e dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 19/2008 come modificato dall'art. 8 del Regolamento Regionale 28 aprile 2020 n.13;

**RITENUTO** pertanto opportuno individuare le modalità per l'accertamento dei requisiti professionali dei titolari/dipendenti di agenzia di viaggi e turismo, al fine di consentire agli stessi, se in possesso dei requisiti di Legge, l'iscrizione nell'elenco Regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggi e turismo previsto dall'art. 12 del Regolamento Regionale n. 19/2008 e s.m.e i.;

**VISTO** il documento recante i criteri e le modalità necessarie a comprovare il possesso dei requisiti professionali dei direttori tecnici di agenzia viaggi e turismo in applicazione dell'art. 29 del D. Lgs. 206/2007;

**VISTA** la modulistica predisposta per consentire agli interessati di presentare la SCIA e dichiarare il possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa, che include anche il modello già in uso denominato "Modello 14 - Impegno del Direttore tecnico" opportunamente adeguato;

**RITENUTO** di approvare il documento recante i criteri e le modalità necessarie a comprovare il possesso dei requisiti professionali dei direttori tecnici di agenzia viaggi e turismo in applicazione dell'art. 29 del D. Lgs. 206/2007, allegato al presente atto e del quale costituisce parte integrante e sostanziale (All. A);

**RITENUTO** di approvare la modulistica predisposta per consentire agli interessati di presentare la SCIA e dichiarare il possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa, che include anche il modello già in uso denominato "Modello 14 - Impegno del Direttore tecnico" opportunamente adeguato, documentazione allegata al presente atto e del quale costituisce parte integrante (All. B);

**DATO ATTO** che dal presente provvedimento non derivano obbligazioni finanziarie a carico del bilancio Regionale;

### **DETERMINA**

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

**DI APPROVARE** il documento recante i criteri e le modalità necessarie a comprovare il possesso dei requisiti professionali dei direttori tecnici di agenzia e turismo in applicazione dell'art. 35bis della Legge Regionale n. 13/2007 e ss.mm. e del R.R. n. 19/2008, modificato con Regolamento Regionale 28 aprile n.13, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A);

**DI APPROVARE** la modulistica predisposta per consentire agli interessati di presentare la SCIA e dichiarare il possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa, che include anche il modello già in uso denominato "Modello 14 - Impegno del Direttore tecnico" opportunamente adeguato, documentazione allegata al presente atto e del quale costituisce parte integrante (All. B);

**DI DARE ATTO** che dal presente provvedimento non derivano obbligazioni finanziarie a carico del bilancio Regionale.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Lazio e sul sito istituzionale [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

Il Direttore dell'Agenzia Regionale del Turismo  
Roberto Ottaviani